



Bruxelles, 29.8.2013
COM(2013) 608 final

2013/0296 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

**che autorizza il Lussemburgo ad introdurre una misura speciale di deroga
all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta
sul valore aggiunto**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE¹, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure speciali di deroga alla direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune forme di evasione o elusione fiscale.

Con lettera protocollata dalla Commissione il 24 ottobre 2012 il Lussemburgo ha chiesto l'autorizzazione ad applicare una misura di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE al fine di esonerare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 25 000 EUR.

Conformemente all'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, con lettera del 9 novembre 2012 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dal Lussemburgo. Con lettera del 12 novembre 2012 la Commissione ha comunicato al Lussemburgo che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.

Contesto generale

A norma del titolo XII, capo 1, della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri possono applicare regimi speciali per le piccole imprese e in particolare esonerare i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera una determinata soglia. A seguito di tale esenzione un soggetto passivo non è tenuto ad addebitare l'IVA sulle sue forniture e, pertanto, non può detrarre l'IVA sugli acquisti.

A norma dell'articolo 285, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri che non si sono avvalsi della facoltà di cui all'articolo 14 della direttiva 67/228/CEE di introdurre un'esenzione o una riduzione decrescente dell'imposta possono concedere una franchigia d'imposta ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo pari alla somma di 5 000 EUR o al suo controvalore in moneta nazionale. Ai sensi dell'articolo 285, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, tali Stati membri possono anche concedere una riduzione decrescente dell'imposta ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo supera il massimale che essi hanno fissato per l'applicazione della franchigia.

Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, attualmente il Lussemburgo concede una franchigia ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 10 000 EUR. Il Lussemburgo ha inoltre comunicato alla Commissione che si avvale della facoltà prevista all'articolo 285, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE in quanto concede una riduzione decrescente dell'imposta ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è compreso tra 10 000 EUR e 25 000 EUR.

L'obiettivo del Lussemburgo è applicare una soglia di volume d'affari di 25 000 EUR per quanto riguarda il regime di esenzione per le piccole imprese abolendo nel contempo

¹ GUL 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

l'applicazione della riduzione decrescente dell'imposta. Tale paese ritiene che, nell'ambito del programma di ripresa economica e anche per tener conto della svalutazione monetaria intervenuta dall'introduzione del regime di franchigia sul territorio nazionale, l'aumento a 25 000 EUR del massimale attuale del regime di esenzione a favore delle piccole imprese dovrebbe consentire di alleviare significativamente l'onere amministrativo dell'IVA per le imprese che hanno un basso volume d'affari nonché di promuovere la creazione di nuove opportunità per questo tipo di imprese.

Secondo il Lussemburgo, l'applicazione di una soglia di esenzione più elevata rappresenta la misura appropriata per semplificare il sistema dell'IVA per le piccole imprese: essa ridurrà infatti considerevolmente gli oneri a carico delle imprese ammissibili al regime esentandole da molti degli obblighi previsti dalle normali disposizioni IVA. La misura proposta avrebbe inoltre l'effetto aggiuntivo di ridurre l'onere amministrativo a carico delle imprese che sono attualmente soggette al regime di riduzione decrescente dell'imposta, che sarebbe abolito allo stesso tempo. L'applicazione del regime da parte dei soggetti passivi sarebbe facoltativa. Secondo le autorità lussemburghesi, la misura speciale proposta avrebbe un'incidenza trascurabile sul gettito IVA complessivo riscosso (non più dello 0,10%).

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Nel 2004 la Commissione ha presentato una proposta (COM(2004) 728 def.²) intesa fra l'altro ad aumentare a 100 000 EUR la soglia del volume d'affari annuo al di sotto della quale gli Stati membri possono concedere l'esenzione dall'IVA ai soggetti passivi. La proposta è tuttora all'esame del Consiglio.

La Commissione è del parere che, nel medio periodo, l'adozione di tale proposta costituirebbe un modo di procedere più appropriato rispetto a un approccio frammentario basato su deroghe individuali. Essa invita pertanto il Consiglio a riprendere i negoziati sulla proposta.

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

Non pertinente.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

Non pertinente.

Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

Valutazione d'impatto

La proposta di decisione del Consiglio mira ad applicare una misura di semplificazione che esonera le imprese con un volume d'affari annuo non superiore a 25 000 EUR da numerosi obblighi in materia di IVA; essa ha pertanto un impatto potenziale positivo.

² <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2004:0728:FIN:IT:PDF>

In considerazione della portata ridotta della deroga e della sua applicazione limitata nel tempo, l'impatto sarà comunque circoscritto.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

La proposta mira ad autorizzare il Lussemburgo ad applicare una misura di semplificazione in deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE al fine di esonerare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 25 000 EUR. I soggetti passivi hanno sempre la possibilità di optare per il regime IVA normale.

Base giuridica

Articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio.

Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica.

Principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità in quanto la decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

Tenuto conto dell'ambito di applicazione circoscritto della deroga, la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito.

Scelta dello strumento

Strumento proposto: decisione del Consiglio.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per le ragioni esposte qui di seguito.

A norma dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni in materia di IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione del Consiglio è lo strumento più idoneo poiché può essere indirizzata ad un singolo Stato membro.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non inciderà sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA in quanto il Lussemburgo effettuerà il calcolo della compensazione in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE, EURATOM) n. 1553/89 del Consiglio.

5. ELEMENTI FACOLTATIVI

La proposta comprende una clausola di cessazione dell'efficacia.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza il Lussemburgo ad introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto³, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera protocollata dalla Commissione il 24 ottobre 2012 il Lussemburgo ha chiesto l'autorizzazione ad applicare una misura di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE al fine di esonerare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 25 000 EUR. Tale misura consentirebbe di esonerare detti soggetti passivi da alcuni o dalla totalità degli obblighi in materia di IVA indicati al titolo XI, capi da 2 a 6, della direttiva 2006/112/CE.
- (2) Conformemente all'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, con lettera del 9 novembre 2012 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dal Lussemburgo. Con lettera del 12 novembre 2012 la Commissione ha comunicato al Lussemburgo che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.
- (3) A norma dell'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri che non si sono avvalsi della facoltà prevista all'articolo 14 della Seconda direttiva 67/228/CEE del Consiglio, dell'11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Struttura e modalità d'applicazione del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto⁴, possono concedere una franchigia d'imposta ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo pari alla somma di 5 000 EUR o al suo controvalore in moneta nazionale e possono altresì concedere una riduzione decrescente dell'imposta ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo supera il massimale da essi fissato per l'applicazione della franchigia.

³ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

⁴ GU 71 del 14.4.1967, pag. 1303/67.

- (4) Il Lussemburgo ha comunicato alla Commissione che attualmente esenta dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 10 000 EUR e che si avvale della facoltà di concedere una riduzione decrescente dell'imposta ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è compreso tra 10 000 EUR e 25 000 EUR. Tale paese ha chiesto l'autorizzazione a concedere, come misura di deroga, una franchigia ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 25 000 EUR.
- (5) La fissazione di una soglia più elevata per il regime speciale costituisce una misura di semplificazione in quanto può ridurre considerevolmente gli obblighi in materia di IVA a cui sono soggette le piccole imprese e consentirebbe al Lussemburgo di cessare l'applicazione del regime di riduzione decrescente dell'imposta, che è oneroso per le imprese. I soggetti passivi hanno sempre la possibilità di optare per il regime IVA normale.
- (6) Nella sua proposta di direttiva che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto, del 29 ottobre 2004⁵, la Commissione ha incluso disposizioni intese a permettere agli Stati membri di fissare il massimale del volume d'affari annuo per la franchigia d'imposta fino ad un importo di 100 000 EUR o al suo controvalore in moneta nazionale, prevedendo inoltre la possibilità di aggiornare annualmente l'importo. La presente decisione è in linea con detta proposta.
- (7) La deroga avrà soltanto un'incidenza trascurabile sull'importo totale dell'imposta riscossa allo stadio del consumo finale e non avrà ripercussioni negative sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'imposta sul valore aggiunto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, il Lussemburgo è autorizzato ad esonerare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 25 000 EUR.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della sua notifica.

La presente decisione si applica fino alla data di entrata in vigore di una normativa dell'Unione che modifichi gli importi dei massimali del volume d'affari annuo al di sotto dei quali i soggetti passivi possono beneficiare di un'esenzione dall'IVA o, se anteriore, fino al 31 dicembre 2016.

⁵ COM(2004) 728 def.

Articolo 3

Il Granducato di Lussemburgo è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*